



## Comune di Monteparano

### COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 12/03/2016

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO T.A.R.I. ART. 17 E 18 CONTENUTO ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.)**

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di MARZO alle ore 09.15, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 2<sup>a</sup> convocazione. La seduta è pubblica

Fatto l'appello risultano:

|   | CONSIGLIERI COMUNALI   | PRES. | ASS. |    | CONSIGLIERI COMUNALI          | PRES. | ASS. |
|---|------------------------|-------|------|----|-------------------------------|-------|------|
| 1 | Dott. Cosimo BIRARDI   | Si    |      | 6  | D.ssa Isabella LAPESA         | Si    |      |
| 2 | Sig. Francesco BLASI   | Si    |      | 7  | Sig.ra Tiziana GRASSI         | Si    |      |
| 3 | Sig. Pasquale LAPESA   | Si    |      | 8  | Prof. Antonio Floriano BORSCI | Si    |      |
| 4 | Sig. Sebastiano BORSCI | Si    |      | 9  | Sig. Lillo DOMENICO           | Si    |      |
| 5 | Sig. alessandro BORSCI | Si    |      | 10 | Sig. Giuseppe GRASSI          |       | Si   |

Totale presenti 9

Totale assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dott. BIRARDI Cosimo nella sua qualità di IL PRESIDENTE.

Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Tania GIOVANE.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relazione al Sindaco:

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Disciplinante l'Imposta Comunale Unica – IUC all'interno del quale, precisamente al CAPITOLO "2" sono contenute le norme regolamentari della TARI, nuovo tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

**ACCERTATO** che il comma 1 dell'art. 17 del Regolamento TARI sopra richiamato prevede l'esenzione del versamento da effettuare per l'anno di riferimento;

**ACCERTATO** che il comma 3 dell'art. 18 del Regolamento TARI sopra richiamato prevede la riduzione tariffaria per particolari condizioni d'uso;

**VISTO** il D.M. 19 dicembre 2015, che ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 30 Aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

- **Ritenuto** opportuno modificare nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) nel CAPITOLO 2^ ora vigente l'art. 17 come segue:

***Il Sindaco suggerisce di apporre una precisazione alle esenzioni come disciplinate nell'art. 17 chiedendo che le stesse possano concorrere fino al limite del 7% del piano finanziario; che le domande vengano formulate dal 15 gennaio fino al 15 marzo. Si chiede pertanto il comma 4 in tal senso. Solo unicamente per l'anno in corso le domande potranno per esenzioni e riduzioni presentate varranno quelle presentate dal 15/01/2016 al 30/04/2016.***

Si allontana il consigliere Pasquale Lapesa.

Interviene il Consigliere Borsci Antonio Floriano il quale dichiara che ponendo a confronto gli articoli 17 e 18 come modificati con quelli precedenti ritiene che ci siano degli errori ed eccezioni da modificare. Nello specifico pone delle perplessità per l'art. 18 lett. A nonché lettera c) dichiarando che per la Tari dovrebbe essere applicata una ulteriore riduzione anche per fabbricati rurali ed inoltre per quanto l'unico occupante deve essere considerato non solo l'età ma anche il reddito personale. Infine rileva che mai nulla viene stabilito come riduzione per gli esercizi commerciali e artigianali già posti in difficoltà economiche. Condivide la differenza tra le varie fasce Isee.

#### **Art. 17**

1. Sono esentati dal pagamento del tributo

a) locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestata dal Settore sanità–Servizi sociali;

d) le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) uguali a €. 0,00; ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio tributi allegando il certificato ISEE in corso di validità;

e) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da

imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 del Codice civile. Anche ai fini TARI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

4. L'indice ISEE di esenzione di cui al comma 1 lettera d) del presente articolo è individuato annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe.

**Ritenuto** opportuno modificare nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) nel CAPITOLO 2<sup>a</sup> ora vigente l'art. 18 come segue:

### **Art. 18**

#### **Riduzioni tariffarie per particolari casi**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI è ridotta nel modo seguente:
  - a) del 30% per le ulteriori abitazioni tenute a disposizione da parte dello stesso soggetto passivo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
  - c) del 33% per fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - d) del 33% per abitazioni con unico occupante che abbia superato il 70° anno di età;
  - e) del 33 % per abitazioni con unico occupante, limitatamente alla parte di superficie determinata ai

sensi del presente Regolamento, per la parte eccedente i 100 mq.

f) sono previste, per le sole utenze domestiche, le riduzioni del tributo di seguito riportate, sulla base della capacità contributiva dei nuclei familiari, attestata dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

| <b>FASCE ISEE</b> | <b>VALORE ISEE</b> | <b>RIDUZIONE<br/>TRIBUTO</b>            |
|-------------------|--------------------|---|
| 1^ fascia         | € 0,01 - 3.000,00  | Riduzione del 80% del<br>tributo dovuto |
| 2^ fascia         | € 0,01 - 5.000,00  | Riduzione del 50% del<br>tributo dovuto |

- Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
- Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
- Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo è finanziato attraverso l'inserimento dello stesso nel piano finanziario.

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 04/03/2016 con la quale si dava mandato al Responsabile Ufficio Tributi di proporre delle modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

**CON** il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>PRESENTI:</b>        | <b>N. 8</b> |
| <b>ASSENTI:</b>         | <b>N. 2</b> |
| <b>VOTANTI:</b>         | <b>N. 8</b> |
| <b>ASTENUTI:</b>        | <b>N. 0</b> |
| <b>VOTI FAVOREVOLI:</b> | <b>N. 6</b> |

VOTI CONTRARI: N. 2

### DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO** atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;
3. **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale del Comune le modifiche apportate al regolamento suddetto.

### SUCCESSIVAMENTE

Si procede ad ulteriore votazione al fine di dotare il provvedimento della immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.L. del 18.08.2000 n. 267.

Votazione:

|                  |      |
|------------------|------|
| PRESENTI:        | N. 8 |
| ASSENTI:         | N. 2 |
| VOTANTI:         | N. 8 |
| ASTENUTI:        | N. 0 |
| VOTI FAVOREVOLI: | N. 6 |
| VOTI CONTRARI:   | N. 2 |

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dott.ssa Tania GIOVANE

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dott. BIRARDI Cosimo

---

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00**

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

Monteparano  
29/04/2016

Il Responsabile del Servizio  
(F.to Dott. Antonio GALEONE)

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

---

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00**

[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Monteparano, li 12/03/2016

RESPONSABILE DEGLI AA GG  
F.to Sig. Antonio PAPPADA`

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. 263

Il RESPONSABILE DEGLI AA GG, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 29/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Monteparano, li 29/04/2016

RESPONSABILE DEGLI AA GG  
F.to Sig. Antonio PAPPADA`

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.

Monteparano, 29/04/2016

RESPONSABILE DEGLI AA GG  
Sig. Antonio PAPPADA`

---